



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

Antonio Buccarelli	Presidente
Mauro Bonaretti	Consigliere
Vittoria Cerasi	Consigliere
Maura Carta	Consigliere (relatore)
Marco Ferraro	Primo Referendario
Rita Gasparo	Primo Referendario
Francesco Liguori	Primo Referendario
Valeria Fusano	Primo Referendario
Adriana Caroselli	Referendario
Francesco Testi	Referendario
Iole Genua	Referendario
Alessandro Mazzullo	Referendario

nella camera di consiglio del 29 maggio 2025, ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

nei confronti del Comune di VEDESETA (BG)

sull'istanza di parere

**ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4 del d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175,
come modificato dall'art. 11 della legge 5 agosto 2022, n. 118**

VISTA la nota del Comune di Vedesea pervenuta a mezzo pec il 16 maggio 2025, prot. gen. C.d.c. n. 7373 e prot. pareri TUSP n. 25/2025 con la quale è stata trasmessa la deliberazione del Consiglio comunale di Vedesea n. 11 del 28 aprile 2025, avente ad oggetto *"Partecipazione del comune di Vedesea alla Comunità Energetica Sun-Fai società cooperativa" di Dalmine*;

VISTA la nota del magistrato istruttore, con la quale è stata chiesta la fissazione della camera di consiglio per la trattazione collegiale della questione entro il termine di sessanta giorni previsto dalla legge;

VISTA l'ordinanza n. 126 del 20 maggio 2025 con la quale il Presidente della Sezione ha disposto la trattazione nell'odierna adunanza;

Udito il relatore, dott.ssa Maura Carta

FATTO

1. *L'operazione societaria promossa dal Comune di Vedeseta.*

Il Consiglio Comunale di Vedeseta, comune bergamasco di circa 200 abitanti, con delibera n. 10 del 14 aprile 2025 ha approvato la partecipazione dell'Ente alla Comunità *energetica Sun-Fai*, società cooperativa con sede a Dalmine (Bg), dal quale dista 43 km.

L'Ente locale ha verificato che la società è iscritta al Registro delle imprese dal 19 luglio 2022, che l'atto costitutivo e lo Statuto della Cooperativa contengono gli elementi essenziali delle imprese sociali del codice del Terzo settore (D.Lgs. 117/2017) e della normativa settoriale in materia di Comunità energetiche.

L'adesione del Comune di Vedeseta alla Comunità Energetica cooperativa Sun-fai è stata adottata sulla scorta delle considerazioni riportate a pg. 4 della delibera in esame che di seguito si trascrivono:

- *il tipo societario prescelto esclude profili di onerosità diretta o indiretta sul bilancio comunale, stante l'autonomia patrimoniale perfetta della costituita Cooperativa a r.l., in base alla quale per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte;*
- *la sottoscrizione di una quota di partecipazione sociale avente valore nominale di euro 25 (venticinque): a fronte di un minimo impegno di spesa, si potrà beneficiare dei vantaggi economici, sociali ed ambientali perseguiti dalla CER".*

Nella delibera viene previsto che " il Comune non rileva oneri di tipo indiretto derivante dall'acquisizione della partecipazione, in quanto l'Amministrazione comunale diverrà socia utente CONSUMATORE rispetto alla compagine societaria della cooperativa SUN-FAI e che quindi non sussiste un rischio d'impresa ma il beneficio è rappresentato dagli incentivi che percepirà in proporzione all'adesione; • per l'acquisto di una quota di partecipazione alla società è prevista la spesa di 25 euro a titolo di quota associativa una tantum..".

Sulla scorta di tali premesse, è stato deliberato "...2) di approvare la partecipazione del comune di Vedeseta alla "Comunità energetica SUN-FAI Società Cooperativa" di Dalmine; 3) di approvare lo Statuto della Comunità energetica SUN-FAI Società Cooperativa allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale...".

L'Ente ha trasmesso, unitamente alla delibera, i pareri favorevoli di regolarità

tecnica e contabile, nonché quello dell'Organo di revisione, l'atto costitutivo e lo Statuto della Cooperativa, il Piano previsionale 2025/2029 e l'avviso di consultazione pubblica dal 2 aprile al 17 aprile 2025.

DIRITTO

2. *L'art. 5 del TUSP e il controllo della Corte dei Conti.*

L'art. 5, comma 3 del d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 (di seguito anche "TUSP"), come modificato dall'art. 11 della legge 5 agosto 2022, n. 118, prevede che le Amministrazioni trasmettano alla Corte dei conti, oltreché all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, le deliberazioni aventi ad oggetto la costituzione di una società o l'acquisizione di una partecipazione societaria, diretta o indiretta (per la compiuta analisi di tale funzione si rimanda a Corte dei Conti, n. 16/SSRRCO/2022/QMIG e n. 19/SSRRCO/QMIG/2022; Sezione Lombardia n. 161 e n. 194 del 2022 e, tra le più recenti n. 6/2025/PASP).

I parametri del controllo affidato alla Corte dei Conti, elencati dal legislatore, consistono nella verifica della conformità dell'atto deliberativo a quanto disposto dagli artt. 3, 4, 5, 7 e 8 TUSP, con particolare riguardo:

- alla riconduzione della partecipazione ad una fra le tipologie previste;
- alla compatibilità con le finalità istituzionali dell'ente;
- alla convenienza economica e della sostenibilità finanziaria;
- al rispetto ai principi di efficienza, efficacia ed economicità;
- all'osservanza della normativa euro-unitaria in materia di aiuti di Stato.

Il rispetto di detti parametri deve essere rapportato all'onere motivazionale che incombe sull'Amministrazione che intende costituire una nuova società o acquisire partecipazioni in una società già costituita.

Siffatto onere motivazionale non è assolto quando l'atto deliberativo contenga mere ripetizioni del dato legale o affermazioni apodittiche mentre l'obbligo della motivazione può essere considerato compiuto anche qualora essa sia sintetica, purché capace di disvelare l'iter logico e procedimentale attraverso il quale si è proceduto all'inquadramento della fattispecie nell'ipotesi astratta considerata dalla legge (cfr. le richiamate SRC Lombardia n. 161/2022/PAR e n. 6/2025/PASP).

Così sinteticamente richiamato il quadro normativo di riferimento si procede all'esame dell'atto deliberativo trasmesso dal Comune di Veduggia che presenta elementi di forte similitudine con altra precedente delibera della Sezione n. 22/2025/PASP: identica è la Comunità Energetica SUN-FAI Società

Cooperativa” di Dalmine (Bg) alla quale l’ente locale ha dichiarato di aderire e analogo il corredo motivazionale.

La tematica delle comunità energetiche rinnovabili - CER è stata oggetto di plurimi interventi normativi e, tra questi, l’art. 42 - bis del decreto legge n. 162/2019 conv. in l. 8/2020, richiamato nel preambolo della delibera in esame, di parziale attuazione della Direttiva UE 2018/2001, che ha introdotto nel nostro ordinamento le figure dell'autoconsumo collettivo e delle “Comunità Energetiche Rinnovabili” (CER).

L'altra principale disposizione di riferimento, attuativa della Direttiva UE 2018/2001 è l’ art. 31 del D.lgs. 199/2021, nel testo modificato dalla L. 60 del 24 aprile 2025, che ha codificato il principio secondo cui l'obiettivo principale della comunità è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera la comunità e non quello di realizzare profitti finanziari.

La legge regionale n. 2 del 23 febbraio 2022 ha dettato norme per la promozione e lo sviluppo di un sistema di Comunità energetiche rinnovabili in Lombardia (CERL), prefigurando un programma di assistenza tecnica e strumenti di sostegno economico e finanziario per la progettazione e l’ istituzione delle CER ed eventuali forme di finanziamento degli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile.

A fronte di una normazione improntata al massimo incentivo alla diffusione della CER, con un ruolo degli enti pubblici potenzialmente differenziato (produttori, consumatori o entrambi), è consolidato l’orientamento secondo cui per la loro costituzione permangono i limiti, sostanziali e procedurali, gravanti sugli enti pubblici ex D.lgs. 175/2016 (vd. da ultimo SRC Trentino-Alto Adige n. 58/2025/PASP).

Per completezza si segnala che lo studio del Consiglio Nazionale del Notariato n. 38-2024/I relativo alle CER, approvato dalla Commissione Studi d’Impresa il 20.03.2024, nonché le linee guida sull’Autoconsumo Individuale a Distanza e Comunità di Energia Rinnovabile dell’ANCI per i Comuni dell’aprile 2024 dopo aver rilevato che la disciplina della CER non impone una determinata forma giuridica né, dunque, la costituzione di un organismo societario indicano il modello societario cooperativo *“ottimale per la gran parte delle CER che si andranno a costituire ..”*(cfr. la citata delibera SRC Trentino A.A. n. 58/2025/PASP).

Nel caso in esame il Comune ha deliberato di aderire ad una CER già costituita in forma cooperativa.

2.1. *Il vincolo tipologico (artt. 3, 5 e 7 TUSP).*

L'art. 3 del TUSP stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa.

Il successivo art. 5, c. 3 TUSP individua le tipologie di atti che devono essere trasmessi alla Corte dei conti: deve trattarsi di atti deliberativi per la "costituzione di una società a partecipazione pubblica" e per l'"acquisto di partecipazioni, anche indirette" da parte di Amministrazioni pubbliche (*ex multis* SRC Bolzano n. 4/2025/PASP).

Il legislatore richiede, inoltre, che la costituzione o l'acquisto di una partecipazione venga adottata con delibera di Consiglio comunale (art. 7 del TUSP).

La partecipazione dei cittadini, degli operatori economici privati e delle autorità locali a progetti nell'ambito delle energie rinnovabili attraverso le comunità energetiche può comportare un valore aggiunto in termini di diffusione di tali fonti di produzione e di possibilità di scelta per i consumatori, nonché di una maggiore partecipazione dei cittadini alla transizione energetica.

Il valore di simili interventi è stato oggetto di uno specifico intervento finanziario inteso a promuovere lo sviluppo delle "Green Communities" nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR, M2C1-Investimento 3.2.) e per tali finalità è stato di recente approvato il decreto M.A.S.E. del 16 maggio 2025 in corso di registrazione.

Le finalità meritorie, cui le comunità energetiche sono volte, non possono tuttavia ritenersi da sole sufficienti a suffragare le ragioni relative alla adesione da parte di un Comune alla società cooperativa (cfr. anche SRC Trentino AA n. 4/2025/PASP) e nessuna previsione della legislazione in materia, europea e statale, esonera l'Amministrazione dall'onere motivazionale rafforzato richiesto dall'art. 5, c. 1, TUSP.

Il comune bergamasco ha aderito alla società cooperativa Sun-Fai *"quale soluzione maggiormente idonea ai fini dell'avvio di un percorso democratico e partecipato nel quale pubblica amministrazione, cittadini e PMI cooperano, in condizioni di parità, per assumere in via diretta la gestione efficiente e razionalizzata*

delle risorse energetiche presenti sul territorio”.

La delibera e il parere dell’Organo di revisione del 7 aprile 2025 evidenziano che *“il tipo societario prescelto esclude profili di onerosità diretta sul bilancio comunale, stante l’autonomia patrimoniale perfetta della costituenda Cooperativa, in base alla quale per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte”.*

La delibera in esame precisa che *“sono stati presi contatti con la “Comunità energetica SUN-FAI Società Cooperativa” di Dalmine che si è dimostrata interessata ad aprire una configurazione locale della propria C.E.R. sulla cabina di media Val Brembana codice AC001E01502”* e non risultano effettuate verifiche per la costituzione, in ambito locale, di una nuova CER.

La cooperativa Sun-fai di Dalmine è stata costituita nel 2022 con un capitale sociale di 150 euro, con quote di partecipazione di 25 euro ripartite tra sei soci: l’art. 2522 c.c. prevede che il numero di soci sia inferiore a nove quando i medesimi siano persone fisiche e la società adotti le norme della società a responsabilità limitata, situazioni entrambe sussistenti nel caso in esame.

L’art. 44 dello statuto della cooperativa recita: *“Per quanto non previsto dal titolo VI del Libro V del Codice civile contenente la “disciplina delle società cooperative”, a norma dell’articolo 2519 del medesimo codice si applicano, in quanto compatibili, le norme delle **società a responsabilità limitata**”.*

L’atto in esame a pg. 4 evidenzia che *“l’Atto Costitutivo e lo Statuto della Società Cooperativa a r.l. – Impresa sociale di Comunità contiene gli elementi essenziali, nel rispetto della disciplina del codice civile sulle società Cooperative, di quella sulle imprese sociali (D.Lgs. 112/2017) e del codice del Terzo settore (D.Lgs. 117/2017), oltre che della normativa settoriale in materia di Comunità energetiche”.*

L’art. 3 dello Statuto richiama lo scopo mutualistico e persegue *“la funzione sociale di consentire ai soci, consumatori e/o produttori di energia, l’accesso, nei modi previsti dall’ordinamento, a forme di autoconsumo di energia prodotta da fonti rinnovabili, fornendo loro beni e servizi utili ad ottenere la valorizzazione e l’incentivazione economica dell’energia elettrica autoconsumata”*, con la precisazione che la partecipazione è aperta e volontaria.

L’art. 5 dello Statuto dispone che possono assumere la qualifica di soci cooperatori anche *“le amministrazioni comunali, gli enti territoriali e le autorità locali”* e che ogni socio è iscritto in un’apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie sottoindicate:

- socio cooperatore consumatore, il cliente finale

- socio cooperatore *produttore* di energia elettrica
- socio cooperatore *prosumer*.

L'atto deliberativo del Consiglio comunale di Vedeseta, conforme ai vincoli tipologici previsti dagli art. 3, 5 e 7 del TUSP, nel preambolo specifica che *"l'Amministrazione comunale diverrà socia utente CONSUMATORE rispetto alla compagine societaria della cooperativa SUN-FAI"*.

In conclusione, ferma restando l'omessa verifica sulla possibile costituzione di una CER locale, la delibera risulta conforme ai requisiti previsti dagli artt. 3,5 e 7 del TUSP.

2.2. Rispetto del vincolo finalistico (art.4 TUSP).

Le partecipazioni (dirette e indirette) in organismi societari da parte degli enti pubblici sono assoggettate, secondo quanto previsto dall'art. 4 del TUSP, a un doppio vincolo:

- a) *generale di scopo*, consistente nello svolgimento di attività di produzione di beni e servizi "strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali";
- b) *di attività*, dovendo la società svolgere una delle attività prescritte.

La produzione di "energia da fonti rinnovabili" è espressamente elencata dal legislatore statale tra le attività consentite ad una amministrazione pubblica (art. 4, c. 7 TUSP).

La magistratura contabile ha precisato che le CER possono svolgere una finalità pubblica, purché la motivazione dimostri

"che si tratta di attività di produzione e fornitura di un bene ... che, in relazione al territorio di riferimento, non sarebbe svolta dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbe espletata a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, e che il Comune, nell'ambito delle competenze attribuite dalla legge (cfr. art. 3 e 13 del D. lgs. n. 267 del 2000), assume come necessaria per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento" (cfr. SRC Lombardia, n. 201/2017/PAR e n. 22/2025/PASP; SRC Friuli-Venezia Giulia, n. 23/2024/PASP e la citata SRC Bolzano n. 4/2025).

I ricavi derivanti dalla condivisione di energia possono contribuire a ridurre i costi dell'approvvigionamento energetico ed essere altresì impiegati per finalità sociali o ambientali nell'ambito della comunità locale di riferimento (cfr. SRC Sicilia n. 10/2025/PASP).

L'adesione del Comune di Vedeseta alla Cooperativa Sun-Fai viene indicata a pg. 4 della delibera in esame

“come necessaria per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, essendo finalizzata alla produzione di un servizio di interesse generale (l'autoproduzione e la condivisione di energia rinnovabile per promuovere l'autoconsumo a livello locale), in virtù del quale viene messa a disposizione della cittadinanza l'energia eccedentaria prodotta dagli impianti inclusi nella configurazione, secondo uno schema che mira a valorizzare e a razionalizzare le risorse energetiche locali e che non sarebbe possibile assicurare alle medesime condizioni (art. 4 TUSP)”.

Tale motivazione richiama genericamente la formulazione normativa e i principi richiamati dalla giurisprudenza sulle CER ma non fornisce dati specifici (quante utenze, quanta energia, quali risparmi) per comprovare che in assenza di intervento pubblico detta attività non sarebbe svolta o lo sarebbe a condizioni differenti (ad es. costituendo una nuova CER).

Il Collegio osserva che, trattandosi di una partecipazione societaria indubbiamente modesta (quota di 25,00 euro) ed in considerazione del fatto che si tratta di un Comune di 200 abitanti, è ragionevole ritenere che dall'operazione descritta possano derivare esiti *potenzialmente* coerenti con le finalità istituzionali.

Mette conto, per completezza, rilevare che il Comune non ha effettuato la verifica per evitare le cd. “società doppione” ovvero l'acquisto di partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate.

Va, inoltre, rilevato che l'art. 4 (*oggetto sociale*) dello Statuto prevede che per raggiungere lo scopo mutualistico potranno essere svolte diverse attività e, tra queste, la produzione, fornitura, consumo, stoccaggio dell'energia da fonti rinnovabili derivante dagli impianti dei quali detiene, a vario titolo, la disponibilità, nonché la cessione dell'energia prodotta tramite accordi di compravendita o con il servizio di ritiro dedicato con il GSE.

Dalla lettura della norma statutaria si ricava che tale scopo non è esclusivo e non tutte le attività enucleate nell'art. 4 dello statuto sono riconducibili a finalità istituzionali di un ente locale come ad es. quelle declinate sub “m) *promozione di interventi di domotica e di efficientamento energetico, anche per l'illuminazione e l'offerta di servizi di ricarica di veicoli elettrici; ... y) erogazione di servizi ancillari e di flessibilità per il sistema elettrico operando come Balance Service Provider...*”.

Il documento trasmesso dall'ente, parte integrante della delibera in esame, rubricato come *Prospetto bilancio previsionale quinquennale 2025-2029 della*

COMUNITÀ ENERGETICA SUN-FAI SOCIETÀ COOPERATIVA, contiene limitate informazioni sulla potenza nominale massima degli impianti realizzati o in corso di realizzazione.

Nel predetto Prospetto è riportata, sotto forma di *commento* la seguente indicazione

*“ Nel 2025, anno di partenza del presente Prospetto, la Comunità Energetica Sun-Fai Società Cooperativa comprende **una configurazione** di Comunità Energetica Rinnovabile (CER) aperta sulla cabina primaria AC001E01466, sita prevalentemente presso il comune di Dalmine (BG). Questa configurazione è alimentata da due impianti fotovoltaici, uno da **240 kW** e uno da **4 kW**, appartenenti il primo a una PMI del territorio e il secondo a una famiglia. Attualmente la configurazione include anche altri 12 membri con il ruolo di Consumer. Altri 30 consumatori hanno fatto richiesta di accesso, e si attende solo che il portale del GSE permetta loro di essere ammessi....La prospettiva di un aumento dei nuovi soci con il ruolo di Consumer garantisce a Sun-fai la possibilità di veder aumentato e stabilizzato nei prossimi anni l'incentivo derivante dall'energia condivisa e autoconsumata dalla configurazione afferente alla cabina primaria AC001E01466..... Con questo spirito la Cooperativa promuove l'apertura di nuove configurazioni in diverse cabine primarie: nel 2025 si prevede di inaugurare quelle sulle cabine primarie AC001E01412 (sita presso il comune di Osio Sotto, BG) e AC001E01492 (sita presso il comune di Carenno,LC), a cui si aggiunge quella per cui il Comune di San Giovanni Bianco presenta la richiesta a cui questo documento è allegato (AC001E01502). Nella configurazione della cabina primaria AC001E01412 verrà incluso un impianto da **110 kW** installato su un immobile di proprietà del Comune di Osio Sotto.”.*

Il Collegio osserva che

- le configurazioni esistenti sono costituite dalla cabina primaria AC001E01466 di 240 kW e 4 Kw;
- le configurazioni in itinere sono relative alle cabine primarie AC001E01412 (comune di Osio Sotto, BG), AC001E01492 (comune di Carenno,LC) e AC001E01502 presentata dal Comune di San Giovanni Bianco senza specificare tipologia, caratteristiche e potenza prevista, tranne per quella in corso di installazione ad Osio Sotto.

La delibera consiliare n. 11/2025 menziona “una configurazione locale della propria C.E.R. sulla cabina di media Val Brembana codice AC001E01502” che risulta, invero, prevista nel Comune di San Giovanni Bianco e non a Veduggio.

Quale sia l'importo della spesa che da coprire, quali gli ulteriori investimenti di efficientamento e la partecipazione agli incentivi non è indicato.

Attualmente detti incentivi sono attribuiti per le configurazioni di autoconsumo collettivo o alle comunità energetiche purché l'energia prodotta non abbia la potenza superiore a 1 MW (artt. 5 e 8 del D.lgs. 199/2021), limite elevabile a 2 MW in alcuni casi, con contributi a fondo perduto fino al 40% dei costi ammissibili e con finanziamento con il PNRR, nei comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti (Decreto M.A.S.E. n.414 del 7 dicembre 2023).

Mette conto di osservare che ulteriori finanziamenti PNRR alle CER e alle configurazioni di autoconsumo collettivo nei comuni con meno di 50.000 abitanti (finora il limite era di 5.000 abitanti) sono previsti nel decreto M.A.S.E. firmato dal Ministro il 16 maggio 2025, in corso di registrazione alla Corte dei Conti: questi potenziali vantaggi scaturenti da misure successive alla data di adesione della delibera in esame non mutano la valutazione di genericità delle motivazioni.

In conclusione, riconosciuta in via astratta l'utilità di adesione ad una CER del Comune di Veduggia, nella delibera mancano elementi di dettaglio sugli impianti esistenti e in itinere, sulla potenza energetica eccedente che attualmente o entro un lasso di tempo ragionevole potrebbe essere messa a disposizione della popolazione ivi residente.

Questa Sezione ritiene che l'atto deliberativo e i documenti allegati non abbiano pienamente assolto l'onere motivazionale richiesto dall'art. 4 del TUSP.

2.3. Onere di motivazione circa la convenienza economica e la sostenibilità finanziaria e rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità (art. 5, cc. 1 e 3 TUSP).

L'art. 5 del TUSP impone all'Amministrazione procedente di inserire, nelle motivazioni della delibera di costituzione e di acquisto di una partecipazione e/o nei relativi allegati, gli elementi, in particolare economico-finanziari, che rendano possibile la verifica di conformità dell'atto ai parametri normativi.

Con riguardo alla sostenibilità finanziaria, le Sezioni riunite in sede di controllo sin dalla deliberazione n. 16/SSRRCO/2022/QMIG hanno osservato che *il concetto di sostenibilità finanziaria deve essere valutato sotto l'aspetto oggettivo e soggettivo.*

La sostenibilità finanziaria oggettiva si riferisce alla capacità della società di garantire, in via autonoma e in un adeguato lasso temporale di previsione, l'equilibrio economico-finanziario attraverso l'esercizio delle attività che costituiscono l'oggetto sociale, mediante il ricorso agli strumenti messi a disposizione dalle scienze aziendalistiche.

Secondo la citata delibera delle Sezioni Riunite n.16/2022 *"...l'esercizio di previsione deve riguardare la situazione patrimoniale prospettica della società che ci si accinge a costituire o partecipare, delineandone l'evoluzione delle attività (liquide, correnti o immobilizzate) e delle relative fonti di finanziamento (passività e patrimonio netto). Le previsioni del business plan devono essere accompagnate da apposite note esplicative che, nel rispetto dei principi di trasparenza e chiarezza, ne esponano le ipotesi di sviluppo"*.

L'atto deliberativo di costituzione societaria o di acquisizione di partecipazioni dovrebbe, pertanto, essere supportato almeno da un business plan o da forme analoghe di analisi di fattibilità dell'attività di impresa che si intende avviare o proseguire.

Tale parametro per costante giurisprudenza contabile non deve essere limitato all'iniziale apporto di capitale sociale, ma esaminato anche nell'ottica della gestione dell'organismo societario per evitare che non solo quell'iniziale apporto di capitale da parte dell'Amministrazione venga eroso, ma che addirittura possa configurarsi come una sorta di soccorso finanziario alla propria società (ancora SRC Lombardia n. 161/2022/PAR e n. 6/2025/PASP). Nel caso in esame, l'analisi di fattibilità è riportata nel Prospetto del bilancio previsionale quinquennale 2025-2029, indicato nella delibera come *Piano economico finanziario delle attività relativo al 2025-2029* che presenta contenuti stringati nelle previsioni finanziarie, nel conto economico (stime dei costi e dei ricavi) e nei cash flow complessivi.

L'atto deliberativo in esame nel preambolo evidenzia a pg. 6 che è stato *"acquisito il Piano economico finanziario delle attività riportato in allegato relativo al periodo 2025- 2029 pur riconoscendo che esso contempla i soli costi di gestione puri e non anche quelli indotti dagli investimenti poiché gli investimenti saranno sostenuti con appositi finanziamenti ottenibili dalle misure incentivanti le energie rinnovabili.... il piano previsionale della società per il periodo 2025-2029 ... riflette sostanzialmente sia l'attività di gestione di Comunità energetica locale.. sia il progetto che mira a creare sinergia tra pubblico e privato tramite l'installazione di impianti fotovoltaici o di generazione di energia da fonti rinnovabili su **superfici comunali** con l'obiettivo di*

produzione e condivisione dell'energia rinnovabile, a beneficio dell'istituzione pubblica coinvolta (risparmio energetico in bolletta per il Comune e incentivo energia condivisa) nonché dei cittadini del territorio...".

Il Prospetto del bilancio previsionale 2025-2029 evidenzia

- nella sezione patrimoniale 2024-2027 le immobilizzazioni immateriali (diminuiscono fino al 2027 e si azzerano nel 2028), un attivo circolante in progressiva, seppur contenuta, crescita ed un incremento del patrimonio netto;
- il conto economico indica un valore della produzione in crescita dal 2024 (23.000,00 euro) al 2029 (69.300 euro); i costi della produzione passano da 18.990 euro del 2024 a 50.000,00 euro del 2029 con risultati d'esercizio positivi;
- il rendiconto finanziario riporta i flussi finanziari positivi previsti con gli incassi dovuti all'attività, l'attività di finanziamento con segno negativo nel 2027-2029, i pagamenti ai fornitori, al personale ed altre voci e le disponibilità liquide ipotizzate nel quinquennio;
- non è specificato dove sarà realizzata la cabina primaria AC001E01502 tra i comuni della media Val Brembana (la Sezione ha verificato che si tratta di San Giovanni Bianco) e se sarà installata su superfici comunali.

La semplicità della struttura societaria e il modesto valore dell'intervento sono confermati nel *commento* in calce al citato Prospetto ove si legge che *".. i costi fissi per Sun-Fai si riducono, almeno nei primissimi anni di sperimentazione e assestamento, al pagamento dell'onorario di professionisti che prestano assistenza sotto l'aspetto contabile, fiscale e tributari. Tali costi sono stimabili in una cifra non superiore ai 5000 € annui. D'altro canto, i ricavi saranno rappresentati dagli incentivi maturati dalla condivisione e autoconsumo dell'energia all'interno delle varie configurazioni. Una parte degli incentivi sarà distribuita ai soli soci aderenti alla medesima cabina primaria, che hanno contribuito a generarli con la produzione e il consumo di energia elettrica da fonti rinnovabili. Il Regolamento Interno della Cooperativa prevede che il 15% degli stessi siano destinati a Sun-Fai per coprire i costi di gestione e la chiusura contabile del bilancio dell'entità giuridica..Data la natura giuridica della Cooperativa e la vocazione locale e limitata, il quadro economico rimane di dimensioni contenute e con rischio molto esiguo per i soci..."*.

In conclusione, il Prospetto, che contiene dati previsioni che sembrano attendibili, contiene una sintetica analisi degli investimenti, i flussi in entrata

sono in parte correlati ai ricavi dalle vendite di energia e per altra parte ricondotti ad eventi futuri e indeterminati (incentivi del GSE).

Il Revisore nel parere allegato alla delibera in esame dichiara che *“L’attività della CER sembrerebbe garantire in via autonoma l’equilibrio economico – finanziario dell’iniziativa”* e rammenta che *“non rileva oneri di tipo indiretto derivante dall’acquisizione della partecipazione, in quanto l’Amministrazione comunale diverrà socio utente rispetto alla compagine societaria della cooperativa SUN-FAI e che quindi non sussiste un rischio d’impresa”*.

Ferme restando le carenze sopra evidenziate, l’iniziativa non presenta, allo stato, elementi di preoccupazione per diseconomie gestionali, trattandosi dell’adesione ad una CER che gestisce flussi di ricavi, incentivi e costi contenuti, che coinvolge piccole comunità locali, motivate dalla prospettiva di risparmi nei consumi di energia elettrica, che fanno affidamento sui meccanismi incentivanti.

2.4. compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa (art. 5, cc. 1 e 3, TUSP).

Relativamente a tali parametri, l’atto deliberativo precisa a pg. 6) che *“il progetto di costituzione di una CER, evidenzia la capacità della società di garantire, in via autonoma, stabile e duratura, l’equilibrio economico-finanziario dell’iniziativa, attraverso l’esercizio delle attività che ne costituiscono l’oggetto sociale, con particolare riferimento alla produzione e alla condivisione di energia prodotta da impianti a fonti rinnovabili pubblici e privati, rilevando un saldo netto annuale positivo e costante in ciascuno degli scenari considerati...”*.

Dagli atti pervenuti e, in particolare dal Prospetto 2025-2029 allegato alla delibera, emergono dati economici ed informativi che dimostrano, seppur con richiamo a principi generali, i presupposti per valutare in senso positivo la congruenza tra il piccolo investimento previsto (25 euro) e gli scopi sottesi alla scelta di aderire ad una CER esistente.

2.6. compatibilità con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato (art. 5, c. 2 TUSP).

L’attività svolta dalla CER e la stessa matrice europea della legislazione incentivante in materia costituiscono indici rilevatori della compatibilità dell’operazione con la disciplina eurounitaria.

Sul punto la delibera precisa che *“la tipologia e la misura del sostegno che il Comune di Veduggia intende concedere è conforme alle norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina in materia di aiuti di Stato a norma dell’art. 107, par. 3,*

lett. c) e e), del TFUE, in quanto l'intervento è finalizzato a promuovere lo sviluppo di un'attività economica preordinata al miglioramento delle condizioni economiche, sociali e ambientali del territorio, tramite un uso più razionale delle risorse naturali, ivi incluse le misure di risparmio e di efficienza energetica e l'impiego di fonti di energia rinnovabili...".

La verifica di tale requisito è positiva.

f) Adempimento dell'onere di sottoposizione dell'atto deliberativo a forme di consultazione pubblica (art. 5, c. 2 TUSP).

La delibera in esame specifica che "lo schema di atto deliberativo è stato sottoposto, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.lgs. n. 175/2016, a consultazione pubblica mediante avviso sull'albo on line del Comune e sul sito web comunale dal 02/04/2025 al 17/04/2025; - in tale periodo non sono pervenute osservazioni":

Risulta, pertanto, adempiuto l'obbligo, previsto dall'art. 5, comma 2, TUSP, di sottoporre lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica prima dell'adozione della delibera consiliare in esame.

In conclusione, ferme restando le considerazioni sopra riportate anche con riguardo al modesto valore del contributo del Comune, con riserva di ogni altra valutazione nell'esercizio delle funzioni di controllo di cui art. 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, e dell'art. 148 bis, comma 2, del d. lgs 18 agosto 2000 n. 267 e di cui all'art. 20 dello stesso TUSP,

P.Q.M.

la Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia, pur a fronte delle evidenziate carenze di dati e motivazione, esprime *parere positivo con osservazioni* sulla deliberazione consiliare n. 11 del 28 aprile 2025 del Comune di Vedeseta, ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4, del d. lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i.

DISPONE

a cura della Segreteria, la trasmissione a mezzo pec della presente deliberazione al Sindaco perché ne informi l'assemblea.

ORDINA

al Comune di Vedeseta di pubblicare la presente deliberazione, entro cinque giorni dalla ricezione, sul proprio sito internet istituzionale ai sensi dell'art. 5, comma 4, d.lgs. n. 175 del 2016.

Così deliberato nella camera di consiglio del 29 maggio 2025.

Il Relatore
(Maura Carta)

Il Presidente
(Antonio Buccarelli)

Depositata in Segreteria il
4 giugno 2025
Il funzionario preposto
ai servizi di supporto
(Susanna De Bernardis)